



Repertorio n. 9.241

Raccolta n. 7.737

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno cinque del mese di giugno
alle ore sedici e minuti trenta

- 5 giugno 2023 - h.16:30

in Isernia nella mia sede in Via Libero Testa n. 27 interno 19.

Avanti a me dr. Gabriele Gamberale, Notaio residente in Isernia, iscritto al Ruolo dei Collegi Notarili riuniti di Campobasso, Isernia e Larino, è presente:

- MELECA Francesco, nato a Catanzaro (CZ) il 13 ottobre 1967 e residente a Roma (RM) in Via Casilina n.3/L sc.UN IN10, codice fiscale dichiarato MLC FNC 67R13 C3520, funzionario, il quale interviene in nome e per conto della Società denominata "A.C.ISERNIA SERVICE S.R.L." con sede in Isernia (IS) in Viale dei Pentri n.123, capitale sociale di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) versato per euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero)

numero di iscrizione nel registro delle imprese del Molise, Partita Iva e Codice Fiscale 00840720940, REA IS-35888, quale amministratore unico e rappresentante organico della medesima, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta i poteri di legge e statuto, non sussistendo nel medesimo nessun limite al compimento del presente atto.

La parte comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di far constare con atto pubblico, quanto segue:

I - VERBALE DI ASSEMBLEA

la medesima parte comparente, nella qualità sopra costituita, mi dichiara che si è qui convenuti per costituirsi in Assemblea della società suddetta, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui appresso, e mi invita a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'Assemblea e le determine che la stessa andrà ad adottare.

Aderendo alla richiesta, io Notaio dò atto di quanto segue:

ai sensi dello Statuto Sociale, assume la presidenza il soggetto fisico sopra costituito come rappresentante della società, che constata:

- che la società, in deroga all'art.2479 bis c.c., può essere riunita in **luogo diverso** dalla sede sociale, così come previsto dallo statuto;

- che è presente l'intero capitale sociale e precisamente l'ente "AUTOMOBILE CLUB MOLISE" con sede in Campobasso (CB) alla Via C.Benso Conte di Cavour n. 8/14, Codice Fiscale e P.I. 00054680707,

in persona di TESONE Riccardo, nato a Pietrabbondante (IS) il 18 aprile 1957 domiciliato per la carica presso la sede sociale, quale rappresentante del medesimo ente ed in persona del costituito, quale direttore del predetto ente;

- che è presente l'intero organo amministrativo nella persona del soggetto fisico sopra costituito come rappresentante della società;

- che la società non ha organo di controllo nè un revisore, nè si sono verificati i presupposti di nomina dello stesso ex art.2477 c.c..

Il Presidente accertata l'identità e la legittimazione di ogni soggetto presente e constatato, in particolare che il socio presente è regolarmente **risultante** dal registro delle imprese, dichiara che, pertanto, la presente assemblea è validamente costituita, anche senza la previa comunicazione ai soci, essendo costituita in forma totalitaria.

Pertanto il presidente constata che l'assemblea può determinare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- proposta di modifica della denominazione sociale;

Registrato
in Isernia
il 14/06/2023
al n° 1419
serie 1T
€ 356,00

- proposta di trasferimento della sede legale;

- proposta di modifica dell'oggetto sociale;

- proposta di modifica della durata della società;

- aggiornamento dello statuto sociale alle nuove possibilità che la riforma del diritto societario, anche alla luce della prima giurisprudenza al riguardo, prevede e al sindaco unico;

- eventuali argomenti connessi.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente, nella sua veste di organo amministrativo della società, propone di modificare la denominazione sociale.

Il presidente dichiara che è opportuno modificare la sede sociale come indicato nella proposta di determina di cui appresso

Il presidente, inoltre, illustra all'assemblea la proposta di modificare l'oggetto sociale inserendovi alcune attività. Legge pertanto all'assemblea l'articolo dello statuto modificato che enuncia anche le nuove attività inserite nell'oggetto sociale.

Lo scopo è quello di incrementare l'attività sociale a tali nuovi settori, al fine di potenziare la medesima

Precisa che il precedente oggetto sociale, oggi integrato, non era esclusivo per legge e dunque è possibile il suo ampliamento.

Propone, altresì di aggiornare lo statuto sociale alle nuove possibilità che la riforma del diritto societario, anche alla luce della prima giurisprudenza al riguardo, prevede, nonché di adeguarla alla riforma sul sindaco unico.

Non essendovi nessuna obiezione, nè discussione, il presidente mette in votazione il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

L'assemblea della società in oggetto, udita la relazione dell'organo amministrativo determina

<< - di modificare la denominazione sociale da "A.C.ISERNIA SERVICE S.R.L." a "AC MOLISE SERVIZI SRL";

- di trasferire la sede sociale da Isernia (IS) in Viale dei Pentri n.123 a Campobasso (CB).

Ai soli fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, l'indirizzo della nuova sede è in Via Cavour n.14.

- di modificare come segue il punto 1.2 dello statuto sociale, **subordinatamente all'iscrizione** della presente determina nel registro delle imprese competente:

"1.2 - Sede - La Società ha **sede** legale in Campobasso (CB).

La sede sociale, nonché ogni eventuale sede secondaria, può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione dell'Organo Amministrativo; quest'ultimo ha anche la facoltà di istituire e di sopprimere ovunque **unità locali** operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) e anche sedi secondarie con rappresentanza stabile.

Il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato è, invece, di competenza dei soci.

Il domicilio (per tale intendendosi anche il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica) dei soci e degli amministratori, nonché dei sindaci e del revisore (se nominati), per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali (o in mancanza del libro soci è quello risultante dal registro delle imprese per quanto riguarda i soci)."

- di modificare l'articolo dello statuto sociale inerente all'oggetto sociale inserendovi le attività testè lette all'assemblea;

- di modificare la durata della società fissandola al 31 dicembre 2050

- di modificare come segue il punto 1.4 dello statuto sociale, **subordinatamente all'iscrizione** della presente determina nel registro delle imprese competente:

"1.4 - Durata - La **durata** della società è sino al 31 dicembre 2050"

- di modificare l'intero statuto sociale, **subordinatamente all'iscrizione** della presente determina nel registro delle imprese competente, aggiornandolo alle nuove possibilità che la riforma del diritto societario, anche alla luce della prima giurisprudenza al riguardo, prevede, sulla base del nuovo testo che si allega al presente atto sub "A";

- di delegare all'organo amministrativo:

a) ogni più ampio potere per dare esecuzione alla presente determina, alle condizioni e modalità su indicate, osservate le norme e i termini di legge;

b) di dare atto che lo statuto della società, a seguito delle determine sopra assunte e **subordinatamente all'iscrizione** delle stesse nel competente registro delle imprese, risulta come dal testo che si allega al verbale della presente assemblea sub "A">>.

Tale ordine del giorno viene messo in votazione e viene approvato all'unanimità.

Il presidente dell'assemblea proclama i risultati della votazione e dichiara approvato l'ordine del giorno su riportato. Null'altro essendovi da determinare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea è sciolta alle ore diciassette e minuti trenta

II - SPESE, ONERI TRIBUTARI E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

2.1. - oneri tributari - Ai fini fiscali, il presente atto, è soggetto ad imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art.4 n.1 lettera c), della tariffa allegata al TUR, oltre a imposta di bollo pari a euro 156 (centocinquantasei) e ai diritti camerali pari a euro 90 (novanta). Il bollo forfettario pagato tramite MUI è comprensivo anche per quello della copia al R.I. e domanda di iscrizione al R.I. giusta art.1 comma 1 bis 1 della legge sul bollo.

2.2. - Spese, imposte e consequenziali tutte del presente atto, sono a carico della società. Trattandosi di verbale di assemblea di società di capitali, ai fini repertoriali, il presente atto è soggetto a onorario fisso di euro 91 (novantuno) ai sensi dell'art.6 lett.c) n.1 T.N..

2.3. - adempimenti al R.I. - Ai fini della Comunicazione Unica da effettuare da me Notaio a norma dell'art. 9 legge 2 aprile 2007, n.40,

- la medesima sarà effettuata al R.I. del luogo dove trovansi la nuova sede;

- sussiste indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), necessario, ai sensi dell'art.37 D.L. 5/12, per l'iscrizione delle nuove pratiche societarie al R.I. ed è già attivo;

- la società dichiara che le eventuali comunicazioni da effettuare all'Agenzia delle Entrate, all'INPS e all'INAIL saranno effettuate a sua cura dopo la suddetta Comunicazione Unica.

2.4. - pubblicità - La parte comparente dichiara che la società in oggetto non è titolare di beni **immobili nè beni mobili registrati**.

III - D.Lgs n.196/03

La parte costituita, acquisite le informazioni fornite da me Notaio ai sensi del D.Lgs n.196/03 e consapevole che in particolare il trattamento riguarderà i cosiddetti "dati personali", si dichiara disponibile nel prestare il consenso al Notaio per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto, scritto parte da me e parte da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, parte a mano e parte con sistema elettronico.

co; di esso, ho dato lettura, unitamente a ogni **allegato**, alla **parte** comparente, la quale a mia domanda, dichiara che l'atto è pienamente conforme alla **sua** volontà e lo conferma in ogni sua parte. L'atto consta di un foglio, occupa tre facciate intere e la presente solo in parte. Chiuso alle ore diciotto

firmato in calce:

Francesco Meleca

Notaio Gabriele Gamberale

(impronta del sigillo)

Allegato "A" al n. 7.737 di Raccolta
STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

1.1. - Denominazione - È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale: "AC MOLISE SERVIZI SRL";

1.2. - Sede - La Società ha **sede** legale in Campobasso (CB)

La sede sociale, nonché ogni eventuale sede secondaria, può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione dell'Organo Amministrativo; quest'ultimo ha anche la facoltà di istituire e di sopprimere ovunque **unità locali** operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) e anche sedi secondarie con rappresentanza stabile.

Il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato è, invece, di competenza dei soci.

Il domicilio (per tale intendendosi anche il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica) dei soci e degli amministratori, nonché dei sindaci e del revisore (se nominati), per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali (o in mancanza del libro soci è quello risultante dal registro delle imprese per quanto riguarda i soci).

1.3. - Oggetto Sociale - Costituisce oggetto della società la fornitura di servizi nel settore automobilistico diretti alla semplificazione nell'uso e nella gestione degli autoveicoli a tal fine la società potrà effettuare il disbrigo delle pratiche automobilistiche, nautiche, motoristiche di qualsiasi tipo e genere presso la motorizzazione, il pra, ministeri ed uffici di qualsiasi tipo e natura, riscuotere le tasse automobilistiche, realizzare campagne per la sicurezza nella circolazione stradale, ricerche di mercato e sondaggi d'opinione, fiere e convegni, progetti integrati di mobilità urbana ed extraurbana, studi finalizzati alla ottimizzazione dei consumi ed emissioni, attività di autoscuola, centri ed officine fissi e mobili, di riparazione, revisione e collaudo di autoveicoli ed officine meccaniche, di gommista, elettrauto e autolavaggio; essa potrà inoltre gestire parcheggi ed aree di servizio sia pubblici che privati, promuovere la formazione professionale per tutte le attività connesse all'uso dell'auto e gestire ed organizzare corsi di istruzione tecnica e scientifica nel settore dell'educazione stradale, strutture museali, convegni e dimostrazioni inerenti il settore automobilistico e non.

La società potrà inoltre organizzare e gestire piste e circuiti di karting, di guida sicura e veloce sia per auto che per moto, oltre che strutture ricreative, di ristoro e commerciali, realizzare e gestire campings, bar, ristoranti e alberghi, impianti e strutture turistiche ed agrituristiche e per il turismo rurale, la promozione e lo sviluppo del turismo interno ed internazionale, fornendo l'assistenza e le informazioni necessarie, la vendita di pubblicazioni, orari, guide ecc., l'organizzazione e la promozione di viaggi, la prenotazione posti, la raccolta iscrizioni, la vendita biglietti per viaggi, crociere ecc. organizzati da compagnie nazionali ed internazionali.

La società potrà gestire attività di noleggio di moto e autoveicoli, la vendita di pezzi di ricambio e accessori per auto e moto, ed inoltre autorimesse, agenzie, attività di disbrigo di pratiche assicurative in tutti rami, con assunzioni di incarichi di agente e/o subagente.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, commerciale, industriale, che fossero ritenute necessarie e opportune. Le attività finanziarie non potranno mai

costituire oggetto principale della società, né essere svolte nei confronti del pubblico.

La società svolge compiti nell'ambito degli scopi e delle politiche dell'Automobile Club d'Italia (ACI) e della Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti e che, a norma di statuto, rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche attribuzioni devolute ad altri enti.

La società riceve affidamenti direttamente dall'ente che esercita il controllo, secondo la normativa che sancisce i rapporti contrattuali tra ente pubblico e società controllate, secondo il modello organizzativo-gestionale "in house".

Con particolare riferimento a:

L'autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Automobile Club Molise;

La produzione di servizi per l'associazionismo e per lo sport;

In tale ambito, la società può svolgere :

Servizi di promozione, sviluppo, acquisizione e fidelizzazione dei soci dell'ACI, assicurando assistenza e consulenza sui prodotti e servizi associativi, realizzazione di eventi e manifestazioni rivolti ai soci ACI e agli automobilisti, ogni forma di assistenza diretta a facilitare l'uso degli autoveicoli e lo svolgimento di ogni attività di assistenza automobilistica a favore dei soci e dell'utenza in generale, compresa la consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (legge n.ro 264/1991);

Servizi di promozione dell'educazione e sicurezza stradale, anche mediante lo svolgimento di corsi di formazione presso istituti scolastici di ogni genere e grado e corsi di formazione alla guida di veicoli a motore nel rispetto della normativa di settore e del Metodo ACI, realizzazione di eventi divulgativi in materia di sicurezza stradale e di mobilità sostenibile;

Servizi di promozione del Club "ACI Storico", al fine di assicurare l'acquisizione e lo sviluppo dei soci e la valorizzazione del patrimonio storico automobilistico, realizzazione di eventi e manifestazioni in materia di automobilismo d'epoca;

La promozione dell'attività sportiva automobilistica dell'Automobile Club d'Italia, assicurando la gestione dell'Ufficio Sportivo e l'organizzazione dei corsi per il conseguimento delle licenze sportive;

La promozione e lo sviluppo del turismo automobilistico nell'ambito delle linee di indirizzo e dei progetti dell'ACI;

La promozione e lo svolgimento di iniziative nel sociale, negli ambiti istituzionali dell'ente;

La redazione, la gestione e la pubblicazione dell'House organ di ACI Molise;

Altri servizi di supporto strumentale alle attività dell'ente;

Nell'esercizio delle predette attività, la società agirà nell'osservanza della normativa vigente e si avvarrà di eventuali licenze o permessi che verranno rilasciati dalle competenti Autorità e, ove ne sia il caso, dell'opera di professionisti abilitati all'esercizio delle professioni protette.

La società ispira la propria attività ai principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, in tale ottica, può affidare servizi o avvalersi delle prestazioni di terzi specializzati, nel rispetto della normativa in tema di contratti pubblici.

La società opera in armonia con gli obiettivi e secondo i piani di sviluppo indicati dall'Automobile Club Molise.

La società può costituire società o acquisire direttamente partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, complementare o affine, ferma restando l'approvazione preventiva dell'Automobile Club Molise.

La società svolge i compiti che le vengono affidati dall'Automobile Club Molise e dagli altri Automobile Club soci, enti pubblici, nell'ambito degli scopi dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I. – Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti), e degli Automobile Club ad esso associati, la cui Federazione a norma del proprio Statuto rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche attribuzioni già devolute ad altri Enti.

La Società, riceve affidamenti diretti di contratti pubblici dalla pubblica amministrazione che esercita su di essa il controllo analogo o da ciascuna delle pubbliche amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo congiunto, mediante rapporti disciplinati da appositi contratti di servizio, che stabiliscono anche la durata degli affidamenti, ed ha ad oggetto, anche contestualmente, l'esercizio delle seguenti attività, strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali degli Automobile Club partecipanti::

1) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Automobile Club Molise e degli altri Automobile Club soci ed in particolare:

a) servizi di supporto, assistenza e consulenza all'Automobile Club e agli enti soci per la loro attività di assistenza e consulenza tributaria ed esazione in materia di tasse automobilistiche resa dagli Automobile Club;

b) servizi di supporto, assistenza e consulenza all'Automobile Club Molise e agli enti soci per la loro attività di acquisizione e promozione associativa finalizzati all'incremento della compagine degli associati all'ACI, nonché servizi di supporto, assistenza e consulenza per l'acquisizione e la gestione delle licenze sportive;

c) servizi di supporto, assistenza e consulenza all'Automobile Club Molise e agli enti soci per la loro attività di coordinamento della rete delle Delegazioni, Aci Point e punti di servizio esterni e collegati degli Automobile Club;

d) servizi di supporto, assistenza e consulenza all'Automobile Club Molise e agli enti soci per la loro attività di promozione, incoraggiamento ed organizzazione di attività sportive automobilistiche, di fiere e altri eventi promossi e/o organizzati dall'Automobile Club Molise e dagli altri enti soci;

e) servizi di supporto, assistenza e consulenza all'Automobile Club Molise e agli enti soci per la loro attività di comunicazione e gestione dell'ufficio stampa, dei siti web istituzionali e dei canali social;

f) servizi tecnici, amministrativi e logistici, da rendere all'Automobile Club Molise e agli enti soci anche mediante la gestione di centri di elaborazione dati;

g) ogni altro servizio e/o attività, per conto degli Automobile Club soci, finalizzati allo sviluppo della mobilità e dello sport automobilistico, di supporto, assistenza e consulenza, alle attività istituzionali dell'Automobile Club e degli enti soci, alle attività delle loro Delegazioni, Aci Point e punti di servizio esterni e collegati, nei settori dell'automotive, finalizzate allo sviluppo della mobilità, dell'istruzione, dell'educazione e sicurezza stradale, della circolazione stradale, del turismo, dello sport automobilistico e dei fini istituzionali, ricompresi nell'art. 4 dello Statuto, dell'Aci, dell'Automobile Club Molise e degli enti soci.

La società opera in armonia con gli obiettivi e secondo i piani di sviluppo indicati dall'Automobile Club Molise e dagli altri Automobile Club soci.

La società può compiere, in via non prevalente ma strumentale ed accessoria, nel rispetto degli indirizzi di assemblea, tutte le attività e le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, comunque connesse, affini e necessarie per il conseguimento dello scopo sociale.

La società inoltre può costituire società o acquisire direttamente o indirettamente

partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, complementare o affine o comunque connesso al proprio, nel rispetto della specifica normativa, vigente e futura, applicabile alle società pubbliche, e purché preventivamente approvato dall'Automobile Club Molise e dagli altri Automobile Club soci.

La società, in via non prevalente, ma in funzione strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale sopra esposto, e quindi in via meramente occasionale, potrà altresì compiere le operazioni immobiliari, commerciali, industriali, e, con esclusione di qualsiasi operazione svolta "da e nei confronti del pubblico" finanziarie e mobiliari che il proprio organo amministrativo reputasse necessarie utili od opportune al fine di consentire lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto sociale primario suindicato.

La società, entro i limiti sopra enunciati, e quindi in funzione del conseguimento del proprio oggetto sociale principale, potrà in particolare:

accedere a finanziamenti pubblici e privati; contrarre prestiti e mutui, anche ipotecari, per il finanziamento sia degli impianti sia della gestione; stipulare contratti di sovvenzione, anticipazione e conto corrente con facoltà di fido, nonché emettere, scontare, girare o far protestare assegni e cambiali; rilasciare garanzie anche reali e fidejussioni a favore di terzi; procedere all'acquisto, alla locazione e all'affitto di beni mobili ed immobili, rustici ed urbani, e mobili registrati; assumere interessenze e partecipazioni in altre società, costituite o costituende, consorzi o imprese, di qualunque natura, sia direttamente sia indirettamente, sia in Italia sia all'estero, sempreché, per la misura e per l'oggetto della partecipazione, non risulti, di fatto, modificato l'oggetto sociale sopra esposto.

Tutte le attività dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, richieste le eventuali autorizzazioni previste dalla legge. Inoltre **le medesime non potranno essere esercitate contemporaneamente ove sussistano incompatibilità fissate dalla legge.**

Viene espressamente esclusa ogni attività finanziaria vietata dalle norme tempo per tempo vigenti in materia, compresa l'attività fiduciaria.

1.4 - Durata - La **durata** della società è sino al 31 dicembre 2050

TITOLO II - CAPITALE - RECESSO - FINANZIAMENTI

2.1 - Capitale Sociale - Il capitale sociale è fissato in Euro **10.000 (diecimila)** ed è diviso in quote ai sensi dell'art.2468 Codice civile.

La responsabilità dei soci è limitata alle quote di capitale sottoscritte.

2.2. - conferimenti in natura e non proporzionali - il capitale sociale potrà essere costituito anche mediante conferimenti di crediti e **in natura**, nel rispetto degli articoli 2464 e 2465 del codice civile, qualora sussistano i presupposti di legge.

Il capitale sociale potrà essere formato anche a mezzo di conferimenti **non proporzionali** ai sensi dell'art.2468 secondo comma c.c..

2.3 - aumenti e riduzioni di capitale - per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti c.c..

E' possibile che l'aumento sia **deliberato dall'organo amministrativo** nella sua interezza (e dunque non a mezzo dell'amministratore delegato) ma per un massimo di 500.000 (cinquecentomila) euro, anche con esclusione del diritto di opzione ma in tal caso hanno diritto di recesso di cui infra tutti i soci non amministratori.

Gli aumenti del capitale possono essere attuati mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione **a terzi**, (salvo il caso **di aumento necessario per ridurre il capitale al di sotto del minimo legale** di cui all'art. 2482 ter del c.c.).

Nel caso di aumento offerto a terzi, spetta, ai soci che non hanno concorso alla decisione, il diritto di **recesso** a norma del combinato disposto degli artt.2481 bis

c.c. e 2473 c.c..

In caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere **omesso il deposito** presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482 bis, comma secondo c.c., in previsione dell'Assemblea ivi indicata.

2.4 - **Finanziamenti** - La Società potrà acquisire dai soci **versamenti** e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico e nel rispetto dei limiti e criteri delle delibere CICR al riguardo; resta ferma l'applicazione dell'articolo 2467 c.c..

2.5 - **Titoli di debito** - Ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 2483 c.c., la società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi.

La decisione di emettere titoli di debito deve essere presa dall'assemblea dei soci che stabilirà le modalità di emissione; tali modalità potranno essere modificate successivamente solo con il consenso della maggioranza per quote dei possessori dei titoli. I titoli di debito non potranno essere imputati a capitale.

2.6 - Trasferimento delle quote - Ai sensi dell'art.2469 c.c., le quote sociali sono **trasferibili** per atto tra vivi e mortis causa. Qualora un socio intenda alienare, per atto tra vivi, sia a titolo **gratuito**, sia a titolo oneroso, in tutto od in parte, la propria quota e/o i diritti di opzione spettantigli dovrà darne comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a tutti gli altri soci risultanti dal registro delle imprese (ovvero dal libro soci qualora esistente), all'indirizzo ivi annotato, indicando contestualmente le generalità, ovvero la denominazione o ragione sociale ed indirizzo della sede legale, del terzo o dei terzi a favore dei quali intende alienare e il prezzo richiesto. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento della raccomandata, ogni socio destinatario della comunicazione e/o che dimostri tale sua qualifica, potrà a sua volta comunicare al socio che intende alienare, sempre mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la sua intenzione di acquistare indicando il prezzo offerto, la quota e/o i diritti di opzione che intende acquistare e se intende eventualmente acquistare anche le quote e/o i diritti di opzione su cui gli altri soci non esercitino le facoltà di cui al presente articolo.(**c.d. diritto di prelazione**). Qualora più soci manifestino l'intenzione di acquistare, la quota e/o i diritti di opzione offerti saranno fra di loro suddivisi in proporzione a quelli posseduti. Il socio potrà liberamente alienare la propria quota e/o i diritti di opzione spettantigli:

- nel caso in cui nessun altro socio comunichi la propria intenzione di acquistare;
- nel caso in cui gli altri soci comunichino l'intenzione di acquistare, complessivamente fra di loro, soltanto parte della quota e/o dei diritti di opzione offerti;
- nel caso in cui il prezzo complessivamente offerto dagli altri soci non raggiunga quello richiesto.

La comunicazione da parte di un socio della sua intenzione ad alienare in tutto o in parte la propria quota o i diritti di opzione spettantegli non costituirà in nessun caso offerta irrevocabile di vendita; il socio sarà quindi comunque libero di desistere dalla propria intenzione di alienare le quote e/o i diritti di opzione oggetto della comunicazione senza che ciò comporti lesione di alcun diritto da parte dei soci che hanno comunicato la propria intenzione di acquistare.

La comunicazione da parte di un socio della sua intenzione di alienare in tutto o in parte la propria quota o i diritti di opzione spettantegli produce effetto, ai fini del presente articolo, per la durata massima di 180 (centoottanta) giorni; decorso tale

termine dall'invio della prima raccomandata il socio che intenda procedere alla alienazione dovrà riattivare la descritta procedura.

Si precisa che:

a) per «alienazione» si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette partecipazioni o diritti;

b) nel caso di alienazione in cui manchi un corrispettivo o il corrispettivo sia infungibile (es: permuta), il prezzo che verserà il prelazionario è determinato da un terzo arbitratore (c.d. prelazione **impropria**) che opererà secondo equo arbitrio, nominato di comune accordo tra alienante e prelazionario o, in caso di disaccordo tra i medesimi sul nominativo, nominato dal presidente del Tribunale del luogo dove ha sede la società in oggetto;

c) in caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere in capo al datore di pegno che è obbligato pertanto a mantenerlo per sé senza poterlo trasferire al soggetto che riceve il pegno, al quale la società non riconosce il diritto di voto.

In caso di aumento di capitale è previsto per i soci il diritto di opzione.

Le quote rimaste inoperte potranno essere sottoscritte dagli altri soci in proporzione alle quote già possedute.

2.7 - Recesso - I soci hanno diritto di recedere dalla società nei casi previsti dalla legge. Il socio che intenda recedere dalla società deve darne **comunicazione** all'organo amministrativo entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, o, se l'iscrizione non è prevista, dalla trascrizione nell'apposito libro di cui all'art.2478 n. 2 c.c., dalla decisione dei soci che legittima il recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, il recesso deve essere esercitato entro trenta giorni dalla conoscenza dello stesso da parte del socio.

La comunicazione del recesso deve contenere l'indicazione delle generalità e del codice fiscale del socio recedente, nonché del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società, fermo restando che, ai fini della valutazione del rispetto dei termini di cui sopra, si terrà conto della data di consegna della comunicazione all'ufficio postale. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società revoca la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

2.8 - Liquidazione della partecipazione - in caso di recesso del socio le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi **in proporzione del patrimonio** sociale. Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e/o del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato dello stesso patrimonio riferito al momento di efficacia del recesso. In caso di disaccordo trova applicazione il disposto dell'art. 2473, terzo comma, secondo periodo, del codice civile. Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

2.9 - Esclusione - l'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'art. 2466 c.c. può avere luogo per giusta causa ai sensi dell'art. 2473-bis c.c. per i seguenti motivi:

a) L'esercizio per conto proprio o altrui di **attività in concorrenza** con quella della società senza il consenso degli altri soci;

b) Il compimento di atti diretti, indiretti e pregressi volti a sottrarre il know how o i clienti della società in favore di imprese concorrenti nello stesso settore commerciale;

c) L'inadempimento o l'impossibilità di adempimento del conferimento d'opera o di servizi eventualmente effettuato da un altro socio;

d) L'inadempimento del socio che renda gravoso o difficile il raggiungimento dell'oggetto sociale;

e) Il comportamento del socio teso a rendere impossibile o gravoso il funzionamento della società o lo svolgimento corretto dell'assemblea.

L'esclusione, quando non opera di diritto, deve essere deliberata con decisione adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale, non computandosi in tale maggioranza la quota posseduta dal socio da escludere. Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro socio o dell'organo amministrativo.

La relativa deliberazione deve essere motivata e comunicata al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Per la liquidazione della quota del socio uscente si applica la procedura di rimborso come sopra prevista per il recesso, esclusa peraltro la possibilità di rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale e la conseguente eventuale liquidazione della società. Il rimborso dovrà avvenire in ipotesi graduata per successione mediante acquisto proporzionale della quota di partecipazione dei soci oppure da terzi previo gradimento dei soci.

Per ogni controversia nascente dalla deliberazione adottata ai sensi dell'art. 2473 bis cod. civ., ivi compresa l'impugnativa della delibera assembleare di esclusione del socio, sarà competente il Tribunale del luogo dove trovasi la sede sociale.

2.10 - E' possibile prevedere **diritti particolari** ai singoli soci ai sensi dell'art.2468 c.c.

TITOLO III - DECISIONI DEI SOCI

3.1 - competenza ex art.2479 c.c. - i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In deroga all'art.2465 c.c., non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei **due anni** dalla iscrizione della società nel registro delle imprese (**c.d. acquisti pericolosi**).

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci ex art.2479 secondo comma c.c.:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina degli amministratori (di cui uno con le funzioni di Presidente, nel caso si tratti di Consiglio di Amministrazione);
- la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del revisore, ove presenti;
- le modifiche dell'atto costitutivo;
- la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o un rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- l'adozione di provvedimenti ai sensi dell'art. 2482 bis del C.C.;
- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

3.2 - decisioni dei soci extra-assembleari ex art.2479 terzo comma c.c. - salvo i casi inderogabili di deliberazione assembleare di cui all'art.2479 quarto comma c.c., le

decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di **consultazione scritta** o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Spetta all'organo amministrativo raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori e sindaco, se nominato, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Il **consenso espresso per iscritto** consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso. La decisione dei soci è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro trenta giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto in appresso. Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società, unitamente al libro delle decisioni dei soci.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

3.3 - Partecipazione alle decisioni dei soci

Hanno diritto di voto i soci risultanti tali nel Registro delle Imprese, alla data della delibera; il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

E' consentita l'espressione del voto in **via elettronica**.

In tal caso l'avviso di convocazione dell'assemblea, oltre alle altre indicazioni previste dalla legge, deve altresì contenere: l'indicazione che il voto può essere esercitato anche con tali modalità, con la specificazione del concreto mezzo tecnico prescelto, il quale dovrà comunque consentire di verificare con certezza la provenienza del voto, nonché l'effettivo ricevimento dello stesso da parte della società; le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto, se non allegata all'avviso stesso; l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale essa deve pervenire alla società

la scheda di voto deve essere predisposta in modo da garantire la segretezza del voto fin dall'inizio dello scrutinio e deve contenere l'indicazione dei dati della società, gli estremi della riunione assembleare, delle generalità del titolare del diritto di voto con la specificazione della partecipazione posseduta, il contenuto per esteso delle proposte di deliberazione, l'espressione del voto e la data.

Il voto mediante mezzi di telecomunicazioni è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso su ciascuna delle proposte di deliberazione formulate.

La scheda di voto deve pervenire, mediante il mezzo di telecomunicazione indicato nell'avviso di convocazione, alla società entro la data e l'ora fissata per la convocazione; per provare la data di arrivo farà fede la registrazione del

responsabile dell'ufficio incaricato alla ricezione.

Il voto può essere revocato mediante dichiarazione espressa, portata a conoscenza della società, con il medesimo mezzo di telecomunicazione, almeno il giorno precedente l'assemblea.

Il socio che esprime il voto in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea e pertanto viene computato ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie per la regolare costituzione della stessa.

Le schede pervenute oltre i termini previsti o prive di sottoscrizione non sono prese in considerazione ai fini della costituzione dell'assemblea ed ai fini della votazione. La mancata espressione del voto, nonostante l'invio della scheda, si intende come astensione sulle relative proposte.

Colui che ha espresso il voto in via elettronica può manifestare, per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, la propria volontà scegliendo tra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dall'organo amministrativo o da altro socio. Qualora invece siano poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi in via elettronica non possono essere computati ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

3.4 - assemblea dei soci - ai sensi dell'art.2479 quarto comma c.c., spettano inderogabilmente all'assemblea dei soci le delibere relative alle modifiche dell'atto costitutivo, la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o un rilevante modificazione dei diritti dei soci; l'adozione di provvedimenti ai sensi dell'art. 2482 bis del C.C.; la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; qualora uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale lo richiedano.

3.5 - luogo di convocazione dell'assemblea dei soci - l'assemblea è convocata, in deroga all'art.2479 bis terzo comma c.c., anche **fuori dalla sede sociale**, purchè nell'ambito del territorio nazionale.

3.6 - modalità di convocazione dell'Assemblea dei soci - l'assemblea è convocata a cura dell'Organo Amministrativo, con avviso spedito almeno **otto giorni** prima dell'adunanza con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ai soci presso il domicilio risultante dai libri sociali.

Qualora tale domicilio non risulta dai libri sociali, varrà il domicilio risultante dall'iscrizione del socio nel Registro delle imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea è convocata almeno **una volta all'anno** per l'approvazione del bilancio.

3.7 - assemblea totalitaria - anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e il sindaco, se nominato, siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

3.8 - seconda convocazione - l'assemblea può essere tenuta anche in seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso di cui sopra; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze

previste per la prima convocazione.

3.9 - rappresentanza in assemblea - ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, può farsi **rappresentare** ex art.2479 bis secondo comma c.c., per delega scritta con l'osservanza delle disposizioni di legge.

3.10 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico od in mancanza da **persona designata** dagli intervenuti, che nominano anche un segretario che l'assista.

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta e proclama i risultati delle votazioni.

3.11 - **quorum assembleari** - l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta; nei casi previsti dal numero 4) e 5) dell'articolo 2479 c.c. è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

3.12 - **teleconferenza/videoconferenza** - è ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano con mezzi di **telecomunicazione**, (anche tra la sede ed i diversi luoghi audio-video collegati, quali precisati nell'avviso di convocazione), a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente, dal verbalizzante e da tutti gli altri intervenuti, e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale; verificandosi questi requisiti l'assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il verbalizzante della riunione. Salvo il caso di assemblee totalitarie, l'avviso di convocazione dell'assemblea da tenersi a mezzo di teleconferenza o videoconferenza deve indicare i luoghi audio/video collegati nei quali gli aventi diritto potranno intervenire e, qualora i luoghi audio/video collegati siano con fusi orari diversi, anche l'ora di collegamento.

E' altresì consentito il collegamento spontaneo del socio con mezzi autonomi: in tale evenienza, salvo il caso di assemblee totalitarie, al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori assembleari, coloro che vogliono collegarsi autonomamente dovranno comunicare tale intenzione all'organo amministrativo con quindici giorni di preavviso, indicando i mezzi e le modalità di collegamento stesso.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento con una filiale, l'assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva. Nel caso in cui, in corso di assemblea per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con una filiale, la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente dell'assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione. In caso di contestazione, potrà essere utilizzata, dal presidente e dal segretario dell'assemblea, quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la videoregistrazione della videoconferenza

3.13 - Verbale dell'assemblea - le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale redatto senza indugio e firmato dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge e quando l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno il verbale è **redatto da Notaio** scelto da chi presiede l'assemblea.

Il verbale deve recare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e la partecipazione rappresentate da ciascuno; deve altresì indicare le

modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE

4.1 - Modalità di amministrazione

La società sarà amministrata: a) da un amministratore unico; b) o da un consiglio di amministrazione composto da **tre a cinque** membri; c) o da più amministratori in numero da due a cinque con poteri congiunti, da esercitare all'unanimità ovvero da esercitare a maggioranza, (amministrazione plurima congiuntiva) o disgiuntiva (amministrazione plurima disgiuntiva) o anche in forma mista.

La modalità di amministrazione e il numero di amministratori è rimessa alla decisione dei soci anche nella forma extra-assembleare di cui sopra e comunque non coi quorum rinforzati di cui all'art.2479 bis terzo comma c.c. perchè non costituisce modifica dello statuto (in tal senso massima CN di Milano n.17)

Gli amministratori possono essere scelti **anche tra i non soci**, in deroga all'art.2475 primo comma c.c.

Per organo amministrativo si intende l'Amministratore Unico ovvero l'insieme degli Amministratori, sia nel caso di consiglio di amministrazione che di amministrazione plurima congiuntiva e ogni singolo amministratore, nel caso di amministrazione plurima disgiuntiva.

4.2 - **durata** - gli Amministratori durano in carica a tempo indeterminato, (così come ammesso pacificamente in dottrina non essendo richiamato per la Srl l'art.2383 c.c.). In ogni caso gli Amministratori sono liberamente rieleggibili qualora, per qualsiasi causa, cessino dal loro incarico.

4.3 - poteri e rappresentanza - Al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico o all'organo amministrativo, nel caso di amministrazione plurima congiuntiva ovvero a ogni singolo amministratore nel caso di amministrazione plurima disgiuntiva, spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società; in sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

L'organo amministrativo e anche gli Amministratori delegati, nell'ambito dei loro poteri, potranno anche nominare **direttori tecnici**, institori o procuratori "*ad negotia*", anche tra i non soci, per il compimento di singoli atti o di categorie di atti, determinandone i poteri e le facoltà.

La firma sociale e la **rappresentanza** della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano: a) all'Amministratore unico; b) quando la Società sia gestita da un Consiglio di amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di assenza e/o impedimento di questi, al Vicepresidente e, in ogni caso, agli Amministratori delegati che siano stati nominati dall'organo amministrativo, nei limiti delle rispettive deleghe e anche disgiuntamente tra loro; c) in caso di amministrazione congiuntiva o disgiuntiva, agli amministratori nominati, congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di gestione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri conferiti nell'atto di nomina.

4.4 - rimborsi e compensi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio.

Può essere loro assegnata una indennità, unica o periodica, nella misura e secondo le modalità determinate dai soci. I soci potranno deliberare la corresponsione agli amministratori di indennità di fine mandato, determinandone l'ammontare. In tale caso, secondo le indicazioni dei soci, la società provvederà ad accantonare in apposito fondo i relativi importi o a stipulare apposita polizza assicurativa.

4.5 - divieti - non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporaneamente, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Si applica agli Amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 Codice Civile.

Devono essere autorizzate con decisione dei soci le operazioni in cui un amministratore sia in **conflitto di interessi** con la Società.

4.6 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, qualora non vi abbiano provveduto i soci con la decisione in nomina. Il Consiglio, altresì, può eleggere uno o più **Vice Presidenti** e può nominare un segretario, scelto anche tra persone estranee al Consiglio stesso.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione predispone l'ordine del giorno e convoca riunioni, verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori e accerta i risultati delle votazioni. In caso di assenza o impedimento del Presidente, egli viene e sostituito da un Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dal Consigliere più anziano d'età.

Il Consiglio si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio nazionale, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età, mediante avviso inviato, per lettera, posta elettronica certificata o per fax, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, a tutti gli amministratori e sindaci se nominati, almeno 5 (**cinque**) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero almeno 48 (quarantotto) ore prima in caso di urgenza, con lettera raccomandata ovvero, anche in questo caso, con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti e informati tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati, fermo restando il diritto di ciascuno di apporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano con mezzi di **telecomunicazione**, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In casi di parità di voto, prevale il voto di chi

presiede.

Il verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto senza indugio ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante **consultazione scritta** o sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi e con i limiti di cui all'articolo 2475 del c.c.

4.7 - Delega del consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, salvi i divieti di legge, può delegare le proprie attribuzioni ad un **Comitato esecutivo**, composto di alcuno dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti di delega.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare una parte dei propri poteri ad uno o più **amministratori delegati**, (infatti è pacifica in dottrina la sua ammissibilità anche nella SRL), stabilendone i poteri delegati, e la retribuzione

Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, quarto comma del c.c..

4.8 - amministrazione disgiuntiva e/o congiuntiva

Nel caso in cui l'amministrazione sia affidata a più persone, secondo quanto stabilito dai soci al momento della nomina e salvi i limiti di legge, e non si applicano le norme di cui ai precedenti articoli, i poteri di amministrazione al momento della nomina possono essere attribuiti agli amministratori congiuntamente o disgiuntamente, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere da soli alcuna operazione.

In caso di amministrazione disgiunta e per l'ipotesi di opposizione di un amministratore all'operazione che l'altro o gli altri intendano compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci con la maggioranza calcolata in proporzione al valore della quota, qualora gli amministratori siano anche soci mentre la maggioranza è calcolata pro capite qualora tra gli amministratori vi siano anche soggetti non soci.

TITOLO V SINDACO

5.1 - Sindaco

Il sindaco, ove nominato, per obbligo di legge o per volontà dell'assemblea, deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Resta in carica per tre esercizi, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile. I soci decidono la retribuzione del sindaco in virtù di quanto previsto dalla corrispondente tariffa dei dottori commercialisti.

Il sindaco, ove nominato, esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'articolo 2409-ter codice civile.

Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

Il sindaco, ove nominato, è convocato dal presidente mediante avviso spedito almeno otto giorni prima ed in caso di urgenza almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

5.2 - Al sindaco, ove nominato, si applicano, ove non espressamente disciplinato

dal presente atto costitutivo, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti codice civile.

TITOLO VI BILANCIO E UTILI

6.1 - Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

6.2 - Bilancio

E' compito dell'organo amministrativo redigere il bilancio annuale con l'osservanza di quanto indicato nell'articolo 2478 bis c.c. e salvo quanto disposto dall'articolo 2435 bis del c.c.

Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro **centoottanta giorni** qualora ricorrano le condizioni e i limiti di cui al secondo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile; in quest'ultimo caso l'Organo Amministrativo deve segnalare nella relazione sulla gestione (e nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) la ragione della dilazione.

6.3 - Utili

Gli utili netti, dopo il prelievo fissato *ex lege* per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto la quota fissata dalla legge, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascun posseduta, salvo che i soci deliberino speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione ovvero dispongano di mandarli, in tutto o in parte, all'esercizio successivo.

TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

7.1 - Scioglimento

La società si scioglie per le cause previste della Legge.

7.2 - In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni da loro verificarsi.

L'assemblea dei soci, se del caso convocata dall'Organo Amministrativo, delibererà quanto prescritto dall'articolo 2487 del codice civile.

TITOLO VIII Rinvio a norme di legge

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

firmato in calce ed a margine dei fogli intermedi:

Francesco Meleca

Notaio Gabriele Gamberale

(impronta del sigillo)